



# U.P.G.S.P. – Questura di Roma

2018-19




Noi siamo :

*Ispettore Superiore Massimo MELITO*

*Assistente Capo Barbara ROTUNDO*

*Per Voi semplicemente*  
**Massimo e Barbara**


*Indirizzo e-mail : [massimo.melito@polizia distato.it](mailto:massimo.melito@polizia distato.it)  
[barbara.rotundo@poliziadistato.it](mailto:barbara.rotundo@poliziadistato.it)*

A faint, light-colored illustration in the background shows a teacher standing at the front of a classroom, facing a group of children. The teacher is wearing a blue uniform and a cap. The children are sitting at desks, some with their hands raised. The overall scene is a simple line drawing style.

***“...o partiamo dalla scuola o perdiamo una grande occasione di cambiamento sociale e culturale, perché possiamo legiferare quanto ci pare, ma, se non tocchiamo profondamente le coscienze, otterremo imposizioni che si sostituiscono ad imposizioni, solo con nomi più raffinati...”***

***M. De Maglie, Parità di genere: ripartiamo dalla scuola***

# ...cos'è «Scuole Sicure»...



## Quinquennio 2012/17

**310.000 STUDENTI**

**3.776 TRA INCONTRI ED EVENTI**

## Anno scolastico 2017/18


**69.000 STUDENTI – 7.200 INSEGNANTI – 4.300 GENITORI**

**936 TRA INCONTRI ED EVENTI**

**330 SEGNALAZIONI**


**79 ARRESTI – 143 INDAGATI**

# Incremento incontri e studenti




# Spostamento della Comunicazione in Rete – Ricerca della Comunicazione Circolare


Prima



Dopo




# 330 segnalazioni con conseguenti interventi





# Stupefacenti – D.P.R. 309/90


## Spaccio e consumo stupefacenti




<b>Art. 75</b>	<b>42</b>
<b>Art. 73</b>	<b>58</b>
<b>Hashish gr.</b>	<b>1659</b>
<b>Marijuana gr.</b>	<b>497</b>
<b>Cocaina gr.</b>	<b>184</b>
<b>Eroina gr.</b>	<b>32</b>

# 56 segnalazioni per reati legati agli abusi e violenze

Andamento a.s. 2015 - 2018



...come impedire che...



# Attraverso l'educazione alla legalità

Per recuperare e per affermare il valore della cultura della legalità, occorre promuovere il concetto di cittadinanza, fondato:

- sulla coscienza di due principi essenziali: quello del “diritto” e quello del “dovere”,
- sul rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi,
- sulla partecipazione attiva nella società.



# Che cos'è il bullismo?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di una persona bambino/adolescente/adulto, definito **"bullo"** (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la **"vittima"**.

Il fenomeno si è arricchito di una altra figura di particolare importanza **"gli spettatori"**

# Cyberbullismo: cos' è?

Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.



# SEXTING!



## *Sexting: cosa si intende? E il Pull a pig cosa è ?*

Il termine "sexting", deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) e "texting" (pubblicare testo). " **Pull a Pig** " ( inganna il maiale )

Si può definire sexting l'invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con l'utilizzo dello smartphone, strumento pratico rapido e veloce per inviare, ricevere messaggi e condividere in tempo reale anche video.

Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L'invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico.

Questura di Roma  
Commissariato di P.S.Torpignattara

## Ma quali sono gli aspetti caratteristici di questo tipo di comportamenti?

- **Fiducia:** spesso i ragazzi/le ragazze inviano proprie immagini o video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della persona a cui stanno inviando il materiale. **Mostrano una scarsa consapevolezza** che quello stesso materiale, se il rapporto (amicale o di coppia) dovesse deteriorarsi o rompersi, potrebbe essere diffuso come ripicca per quanto accaduto.
- **Pervasività:** le possibilità che offrono i telefonini di nuova generazione permettono di condividere le foto proprie o altrui con molte persone contemporaneamente, attraverso invii multipli, condivisione sui social network, diffusione online;
- **Persistenza del fenomeno:** il materiale pubblicato su internet può rimanere disponibile online anche per molto tempo. I ragazzi, che crescono immersi nelle nuove tecnologie, **non sono consapevoli che una foto o un video diffusi in rete potrebbero non essere tolti mai più.**
- **Non consapevolezza:** i ragazzi spesso non sono consapevoli di scambiare materiale pedopornografico.





Questura di Roma  
Commissariato di P.S. Torpignattara



Questura di Roma  
Commissione di P.S. Torpignattara



Questo Fenomeno viene chiamato **vamping**... perché come i vampiri che si aggirano nelle ore notturne, gli adolescenti aspettano il buio per materializzarsi sui social media.

**Rimane svegli tutta la notte** per inviare sms e tweet, chattare su WhatsApp e Snapchat, postare commenti su Facebook o foto con Instagram: è la nuova moda dei teenager.

**Ma quali conseguenze porta il Vamping?**



# Ovvero

**Sonno.....** quindi difficoltà di concentrazione nello studio, **emicrania**, problemi a livello di alimentazione, ma anche **insicurezza**, ansia o depressione.



Questura di Roma

Commissariato di P.S. Torpignattara

# NOMOFOBIA

Una delle patologie dei nostri tempi, che si sta diffondendo sempre di più tra i nativi digitali ma non solo, coinvolgendo anche gli adulti, è la cosiddetta **Nomofobia o Sindrome da Disconnessione**.

*Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza quasi 8 adolescenti su 10 hanno paura che si scarichi il cellulare o che non gli prenda quando sono fuori casa (un dato in forte crescita se si pensa che fino allo scorso anno interessava il 64% degli adolescenti) e tale condizione, nel 46% dei casi genera ansia, rabbia e fastidio. Questo fenomeno è meno diffuso tra i ragazzi più piccoli, tra gli 11 e i 14 anni, che si fermano ancora al 60% e solo il 32% sperimenta alti livelli di ansia e preoccupazione.*

**SONO RIMASTO  
PER QUALCHE ORA  
SENZA CONNESSIONE  
INTERNET**

**E HO CONOSCIUTO  
DELLE PERSONE  
STUPENDE QUI A CASA,  
DICONO DI ESSERE  
LA MIA FAMIGLIA.**

# Quando si verifica una violazione della legge penale o civile ?

Sono atti di bullismo:


- 1 Voci diffamatorie e false accuse
- 2 Razzismo
- 3 Critiche immotivate ed eccessivo controllo
- 4 Piccoli furti
- 5 Estorsione
- 6 Minacce
- 7 Violenza privata
- 8 Aggressioni e/o giochi violenti
- 9 Lesioni personali
- 10 Esclusione dal gioco
- 11 Percosse
- 12 Danneggiamento di cosa altrui.
- 13 Impossessarsi di cose altrui usando violenza
- 14 Introdursi in modo abuso in un sistema informatico
- 15 Creare un falso profilo



# Quando il " Bullismo " è reato ? Praticamente sempre ...vediamo perché ?

## ATTI DI BULLISMO

## REATI PENALI

- 
- |  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| 1 Voci diffamatorie e false accuse                   | ➔ | Diffamazione art. 595 C.P.            |
| 2 Razzismo   | ➔ | Legge su discriminazioni razziali     |
| 3 Piccoli furti                                      | ➔ | Furto art. 624 e 625 C.P.             |
| 4 Costringere a dare qualcosa                        | ➔ | Estorsione art.629 C.P.               |
| 5 Minacce  | ➔ | Minacce art. 612 C.P.                 |
| 6 Impedire di muoversi liberamente                   | ➔ | Violenza Privata art.610              |
| 7 Aggressioni e/o giochi violenti                    | ➔ | Percosse Art.581 C.P.                 |
| 8 Lesioni personali                                  | ➔ | Lesioni art.582 C.P.                  |
| 9 Danneggiamento di cosa altrui.                     | ➔ | Danneggiamento art. 635 C.P.          |
| 10 Impossessarsi di cose altrui usando violenza      | ➔ | Rapina art. 628 C.P.                  |
| 11 Introdursi abusivamente in un sistema informatico | ➔ | Accesso abusivo art.615 Ter C.P.      |
| 12 Creare un falso profilo                           | ➔ | Sostituzione di persona art. 494 C.P. |



# **LEGGI 71 / 2017**

## ***PER LA VITTIMA PREVEDE***

### **RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI**

Agevolare rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete da parte dei genitori.

### **SEGNALARE AL GARANTE DELLA PRIVACY**

Qualora al soggetto richiesto non ha provveduto alla cancellazione del contenuto, entro le 24 ore, l'interessato può rivolgere la richiesta al Garante per la protezione dei dati che provvede alla rimozione entro le 48 ore.

# PER I BULLI LA LEGGE PREVEDE

In assenza di querele o denunce per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati, commessi online da minorenni di età superiore ai 14 anni contro altri minorenni, il **Questore convoca il minore assieme a un genitore per ammonirlo** e diffida il bullo a non mettere più in atto comportamenti vessatori e lo invita ad avere una condotta conforme alle legge.

Questura di Roma  
Commissariato di P.S.Torpignattara

...non dimentichiamo che quando parliamo di dipendenze...



# ...parliamo anche di STUPEFACENTI

D.P.R. 309/90



**Spaccio**  
Articolo 73



**Uso Personale**  
Articolo 75

# Articolo 75 D.P.R. 309/90

Art. 75 (1) del D.P.R. 309/90

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.



# Articolo 73 d.p.r. 309/90

**1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.**

**1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:**

**a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale....**






# ELEMENTI GIURIDICI

The background features a faint, light-colored illustration. At the top center is a police officer in a blue uniform and cap, smiling. Below the officer, a group of children are holding hands in a circle, also smiling. The children are drawn in a simple, cartoonish style. The overall scene suggests a community or a group of people, possibly related to the theme of child protection or reporting.

## La segnalazione: chi la effettua?

La segnalazione all'Autorità Giudiziaria può essere effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore



The background features a faint, stylized illustration. At the top center is a smiling police officer in a blue uniform and cap. Below the officer, a group of children are depicted holding hands in a circle, forming a protective ring. The children are drawn in a simple, friendly style with various hairstyles and expressions. The overall theme suggests community protection and public service.

La segnalazione assume un carattere di ***obbligatorietà*** (in caso di *notizia di reato*) qualora la persona (o Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per **insegnanti** ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (**medici, psicologi, assistenti sociali**).

# Si definisce Pubblico Ufficiale:

“Colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico.

In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali i **Dirigenti Scolastici** delle scuole di ogni ordine e grado, gli **Insegnanti**, gli **Psicopedagogisti**.

Nell'ambito sanitario sono Pubblici Ufficiali tutti gli operatori del settore pediatrico che siano dipendenti della Pubblica Amministrazione.”

# Si definisce Operatore Incaricato di Pubblico Servizio:

Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d'opera meramente materiali.

Nell'ambito scolastico, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori dei servizi scolastici privati (**insegnanti, educatori, dirigenti, coordinatori**) nonché **tutto il personale educativo assistenziale** che opera nella scuola pubblica pur essendo assunto in convenzione o dipendente da enti privati.

Nell'ambito sanitario e dei servizi sociali complessivamente intesi, sono Operatori incaricati di Pubblico Servizio tutti i liberi professionisti che operano privatamente o che operano nell'ambito delle strutture pubbliche ma con contratti libero-professionali o in convenzione.

# TUTELA SISTEMA CIVILE AMMINISTRATIVO




- **Art. 330** cod.civ.  
Decadenza della potestà sui figli
- **Art. 333** cod.civ.  
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
- **Art. 403** cod.civ.  
Allontanamento

# MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO

Segnalazione in ambito civile




(Tutela diretta)

A faint background illustration shows a social worker in a blue uniform and cap standing in the center, surrounded by several children of diverse ethnicities who are holding hands in a circle. The scene is set against a light, textured background.

L'operatore sociale e sanitario segnala il minore che a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso si trova in una situazione di “pregiudizio”.

Si definisce “**situazione di pregiudizio**” una qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.



Norme che rendono  
obbligatoria la segnalazione  
delle situazioni di pregiudizio a carico di minori

- **LEGGE 698/75**
- **LEGGE 616/77**
- **LEGGE 833/78:** tutti gli operatori sociosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'Autorità Giudiziaria
- **LEGGE 184/83:** tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori
- **LEGGE 216/91:** per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

# A CHI SEGNALARE

- a) Al Responsabile del Servizio Sociale competente
  - b) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Commissariato di P.S..
- Nel primo caso il Servizio Sociale provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti contenuti nella segnalazione dovessero risultare confermati e non sia possibile aiutare il bimbo con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura Minorile che prenderà provvedimenti a tutela del minore.
  - Nel secondo caso, la Procura Minorile chiederà al Servizio Sociale di fare un accertamento coatto (INDAGINE SOCIOAMBIENTALE) sulla situazione familiare e a seconda degli esiti di tale accertamento valuterà se prendere provvedimenti a tutela del minore.




A faint background illustration shows a social worker in a blue uniform and cap standing in the center, holding hands with a circle of diverse children. In the center of the children's circle is a shield with a crown on top, representing a coat of arms.

In entrambi i casi il Servizio Sociale  
viene coinvolto nell'accertamento

E' bene segnalare direttamente alla Procura  
presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI le  
situazioni che appaiono molto preoccupanti

# COME SEGNALARE


- La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e **NON** può essere fatta in forma anonima.
- Nella segnalazione devono essere citati e descritti tutti gli elementi che hanno portato l'operatore a formulare l'ipotesi che il minore si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio.
- Quando l'operatore che rileva una situazione di disagio fa parte di un'istituzione o una organizzazione pubblica o privata la responsabilità della segnalazione non deve ricadere in toto sul singolo operatore, ma **dovrà essere assunta in modo collegiale dall'istituzione stessa.**
- Quando viene inoltrata una segnalazione (civile), è opportuno informare i genitori del minore.



Norme che rendono obbligatoria  
la segnalazione delle situazioni  
in cui i minori sono vittime di reato


- **ART. 331 C.P.P.**

Tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio SONO OBBLIGATI a segnalare al **Tribunale Penale** o alla **Polizia Giudiziaria (Commissariato di P.S.)** i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.




L'art. 331 del C.P.P. prevede che qualora gli Incaricati di un Pubblico Servizio o i Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, debbano inoltrare, **“senza ritardo”**, denuncia scritta al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Anche gli esercenti una professione sanitaria privatamente hanno l'obbligo di referto, ovvero l'obbligo di riferire al Pubblico Ministero o a un'Ufficiale di Polizia Giudiziaria tutti i casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.).



Acquisita la notizia di reato, la Polizia  
Giudiziaria riferisce a sua volta per  
iscritto al Pubblico Ministero  
*“gli elementi essenziali del fatto e gli  
altri elementi sino ad allora raccolti,  
indicando le fonti di prova e le attività  
compiute, delle quali si trasmette la  
relativa documentazione”*  
**(art.347 c.p.p.)**



La mancata  
segnalazione  
costituisce reato di  
omissione in atti  
d'ufficio

(art. 328 c.p.)

# Reati perseguibili d'ufficio da segnalare obbligatoriamente:

## - **MALTRATTAMENTI CONTRO I FAMILIARI E CONVIVENTI** (art. 572 c.p.)

condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica della persona (tali condotte "lesive" sono state meglio definite come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari" dalla sentenza della Corte di Cassazione del 16.10.92).

## - **ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE** (art. 571 c.p.)

infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori (il genitore ha il dovere di educare il figlio ma deve farlo nel rispetto della sua personalità e senza soffocarne le potenzialità individuali).

# REATI SESSUALI (Legge 66 /1996):

- Qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 10;
- Attività sessuale con costrizione fisica o psicologica o abuso di autorità con minore di anni 14;
- Attività sessuale con minore di anni 16 se chi la agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia.



# COME SEGNALARE

Nella segnalazione occorre esporre in forma chiara e sintetica gli elementi osservativi che hanno condotto al sospetto.

**NON DEVONO** essere contenuti approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti in gioco.

Tali valutazioni vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.



**A CHI SEGNALARE**

**Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale**

**OPPURE**

**Alla Polizia Giudiziaria**

**o**

**alla Procura presso il T. d. M.**



Nel caso di segnalazione **penale**,  
**NON VALE IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA.**

Chi inoltra la segnalazione **NON può convocare i genitori e informarli del sospetto di reato che pesa su di loro;**

Tali valutazioni spettano al Servizio Sociale e/o di Neuropsichiatria infantile e di Psicologia che è stato informato della situazione.

La telefonata **NON** sostituisce la segnalazione scritta.



# INDICAZIONI OPERATIVE




Un sospetto di abuso fisico e/o sessuale può formarsi in base a una serie di fattori tra cui:

- **Informazioni** raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
- **Presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali** (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

# Segnalazione “qualificata”

- Presenza di un sospetto “sufficientemente fondato”
- Preventiva valutazione clinica e psicosociale (DIVERSA DALLA INDAGINE GIUDIZIARIA) fondata su:
  - segni fisici evidenti
  - testimonianza diretta
- Non inviare al Tribunale Ordinario segnalazioni fondate soltanto su:
  - indicatori comportamentali non corroborati da testimonianze dirette
  - testimonianze *de relato*



Una volta inoltrata la segnalazione, spetta al P.M. disporre gli eventuali esami fisici in caso di presunto abuso fisico e/o sessuale e raccogliere le sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) previa nomina del C.T.

# In sintesi

**Presenza di un indicatore fisico/comportamentale/testimoniale**



**Segnalazione alla Procura del T.O.**



**Tempestiva raccolta di S.I.T. da parte del P.M. o della P.G. coadiuvati da consulente (NPI, psicologo) esperto in psicologia della testimonianza**



**ATTIVAZIONE DELLA RETE**



*Adesso parleremo di .....*



*...tutela in sede civile delle vittime del bullismo*




**Il diritto penale, quale *extrema ratio*, non esaurisce i rimedi esperibili dalla vittima per la salvaguardia dei propri diritti.**

**Prima e meglio del sistema penale è anche possibile rinvenire sul piano civilistico forme di contrasto più efficaci di coercizione indiretta su soggetti deputati al controllo dei minori:**

**I GENITORI**

Questura di Roma  
Commissariato di P.S.Torpignattara



**Il principale collegamento tra sanzione penale ed il risarcimento civile si evince dal combinato disposto degli artt. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito)**

**Questura di Roma  
Commissariato di P.S.Torpignattara**

## **Art. 2043 Codice Civile**

**Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.**

## **Art. 2046 Codice Civile**

**Imputabilità del fatto dannoso. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa**



La valutazione compita dal Giudice civile caso per caso è atta ad accertare l'effettiva "Capacità delittuale", a differenza di quanto accade nel ramo penalistico ove sussiste l'assoluta non imputabilità del minore infraquattordicenne.

Ciò comporta la possibilità di attribuire anche al minore, sebbene incapace di agire, una responsabilità civile per gli atti compiuti, della quale inevitabilmente, dal punto di vista patrimoniale, risponderanno

**i genitori**



Questi ultimi sono destinatari di una disciplina completa ai sensi del combinato disposto dagli artt. **2047 cc ( danno cagionato dall'incapace)** e **2048. Cc. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte ) c.c.** a seconda dell'esito della valutazione giudiziale sulla capacità di intendere e di volere del minore, si applicherà una delle due norme, le quali prescrivono in egual misura la responsabilità per i genitori sia se il minore è reputato capace di intendere e di volere, sia in caso contrario perché essi stessi sono tenuti alla sorveglianza.



Esclusa invece dagli orientamenti giurisprudenziali più recenti una responsabilità **dell'Internet Provider** , in quanto pur potendosi individuare obblighi giuridici specifici a favore dei propri iscritti, esclude tra i doveri quello più generale della sorveglianza e del controllo.

# art. 2047 Codice Civile

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità



## art. 2048 Codice Civile

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

# Foto osè di 14enne sui telefonini, in sede civile genitori minorenni condannati a risarcire per diffusione



*I fatti risalgono al 2013 quando una ragazza denunciò di essere apparsa sul social Facebook per alcune ore e poi sui telefonini di amici e conoscenti. Il giudice: "Carenza educativa" e decide risarcimento da 100mila euro*





# Domande?





Grazie per averci sopportato e ricordati... da oggi hai due amici in più

**Massimo** e **Barbara** non esitare a chiamarci se pensi di aver bisogno di parlare un po' con Noi, lasceremo ai tuoi insegnanti il nostro recapito o se preferisci mandaci un e-mail con i nostri potenti mezzi arriviamo subito



**Progetto  
Scuole Sicure**



Indirizzo e-mail : [massimo.melito@poliziadistato.it](mailto:massimo.melito@poliziadistato.it)  
[barbara.rotundo@poliziadistato.it](mailto:barbara.rotundo@poliziadistato.it)

